

Criteria per l'ammissione alla classe successiva

Tenuto conto:

- delle disposizioni normative in materia, delle delibere adottate dal Collegio Docenti di questa Istituzione scolastica, in cui si sottolinea la valenza formativa della valutazione e l'importanza di un percorso formativo unitario che favorisca l'interdisciplinarietà;
- che i voti delle discipline devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli Docenti (in base ad un giudizio motivato, desunto da un congruo numero di verifiche orali, scritte, scritto-grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'anno scolastico, tenendo conto degli indicatori individuati a livello collegiale);

il Consiglio di classe

Procede alla valutazione dell'alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell'orario annuale (D. L.vo 19 febbraio 2004, n. 59) salvo motivi di salute documentati, gravi comprovati motivi personali e/o altre deroghe deliberate dal Collegio Docenti;

SCUOLA PRIMARIA:

- Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
- In deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Documento di valutazione finale

- Ciascun insegnante propone una valutazione numerica per la propria disciplina. In sede di Consiglio di classe, su proposta del coordinatore, si attribuiscono le valutazioni relative al comportamento.
- Il Consiglio è chiamato ad approvare tutte le valutazioni.
- Non è ammessa l'astensione in caso di votazioni in sede di scrutinio. Le proposte di voto di ogni docente dovranno: essere riferite alla misurazione espressa dal 4 al 10 secondo le indicazioni della tabella e delle griglie di valutazione disciplinare elaborate da ciascun dipartimento disciplinare, scaturire da un congruo numero di verifiche scritte e orali chiaramente espresse attraverso i voti (in n. di 4 per ITALIANO e MATEMATICA; in n. 3 per le altre discipline a quadriemstre); nel caso di discipline con profitto negativo le valutazioni dovranno essere brevemente motivate negli appositi spazi del registro personale/elettronico e sulla scheda di valutazione / lettera alla famiglia.
- Nella valutazione intermedia e finale di passaggio alla classe successiva e per l'ammissione all'esame di Stato non si procederà con media aritmetica, ma si prenderanno in considerazione gli indicatori sotto elencati:

PARTECIPAZIONE, PROCESSO DI APPRENDIMENTO, CRESCITA PERSONALE, PREPARAZIONE CULTURALE GLOBALE

- Presenza di progressi a livello educativo e didattico;
- Presenza di progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, in relazione al vissuto dell'alunno;
- Impegno ed interesse nel lavoro didattico;
- Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi;
- Presenza di progressi compiuti nella maggioranza delle discipline;
- Particolari e documentate situazioni personali;
- Progressi nel livello di maturazione personale.